N. 89/18 R.G. RD n. 13/23

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO Presidente f.f. - Avv. Francesco PIZZUTO Segretario f.f. Avv. Aniello COSIMATO Componente - Avv. Bruno DI GIOVANNI Componente - Avv. Francesco FAVI Componente - Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente Avv. Vittorio MINERVINI Componente - Avv. Mario NAPOLI Componente - Avv. Giuseppe SACCO Componente - Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello, ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma al viale [OMISSIS], avverso la decisione n. 77/2017, resa nel procedimento disciplinare n. 41/2017 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna in data 4.12.2017, depositata il 15.1.2018 e notificata il 23.1.2018.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare origina da un esposto inviato il 18.5.2015 all'Ordine degli Avvocati di Parma dal Sig. [ESPONENTE], il quale lamentava il mancato deposito, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], dell'atto di appello contro la sentenza emessa il [OMISSIS].2013 dal Tribunale Penale di Parma, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.

L'Avv. [RICORRENTE] veniva, quindi, tratto a giudizio disciplinare dinanzi al CDD di Bologna per rispondere degli addebiti contestati nel seguente capo di incolpazione:

"Perché, in violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26, co. 3), del vigente Codice Deontologico Forense (artt. 6, 7 e 8 del codice deontologico previgente), non ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza del 27.11.2013-7.12.2013, divenuta irrevocabile il 23.1.2014, nonostante avesse ricevuto il relativo incarico dal cliente".

Il CDD di Bologna, con decisione resa il 4 dicembre 2017, depositata il 15 gennaio 2018, dichiarava l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione comminandogli la sanzione della censura.

A fondamento della decisione di colpevolezza il CDD adduceva le seguenti motivazioni:

- emerge dagli atti che il Signor [ESPONENTE], con mail del 17.3.2014, inviava all'Avv. [RICORRENTE] copia di un'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Mantova che, richiamando il passaggio in giudicato della sentenza del [OMISSIS].2013, disponeva l'estensione di 4 mesi e dieci giorni di una misura di restrizione della libertà personale, già comminata per pregresse vicende, pertanto chiedeva al proprio difensore di spiegargli per quale ragione l'originaria pena fosse stata così ampliata, attesa la proposizione del gravame;
- l'Avv. [RICORRENTE] in sede disciplinare ha riferito di avere svolto ricerche presso la Cancelleria penale del Tribunale di Parma, "senza esito positivo, in quanto non si riusciva a rinvenire prova del deposito" (deduzioni al CDD del 17.6.2015) che, però, sarebbe stato effettuato, come lo stesso ha inteso dimostrare allegando la copia dell'appello, la stampa di una videata di computer attestante la redazione dell'atto in data 19.12.2013, la copia di una pagina di agenda con annotazione dell'impiegata e, infine, le dichiarazioni scritte delle due impiegate.
- la linea difensiva dell'incolpato, volta a dimostrare l'avvenuto deposito e, quindi, implicitamente lo smarrimento dell'atto da parte del personale di cancelleria, è stata espressa anche nel corso del dibattimento ove è stata escussa la testimone [AAA], segretaria presso lo studio dell'avv.[RICORRENTE], la quale ha dichiarato: i) di avere depositato personalmente i motivi di appello in data 20 dicembre 2013 presso la Cancelleria del Tribunale di Parma; ii) di non aver fatto apporre dal personale di Cancelleria attestazione di avvenuto deposito in quanto aveva "finito le marche da bollo da applicare su detta attestazione"; iii) di essersi recata più volte, nella primavera del 2014, presso la Cancelleria del Tribunale chiedendo notizie dell'avvenuto deposito "senza mai ottenere risposta"; iv) di non ricordare a mani di quale funzionario fu effettuato il deposito.
- le dichiarazioni rese della Sig.ra [AAA] sono inutilizzabili stante l'incompatibilità della stessa con l'ufficio di testimone, ritenendosi applicabile alla fattispecie l'art.197 c.p.p. che esclude il valore di testimonianza alla dichiarazione della "persona civilmente obbligata"

per la pena poecuniaria". Nel caso di specie, infatti, l'avvocato [RICORRENTE] risponde personalmente, ex art. 7 del vigente Codice Deontologico Forense, per una condotta ascrivibile alla propria collaboratrice incaricata del deposito dell'atto di appello. Il professionista è anche potenzialmente civilmente responsabile della negligenza della propria impiegata ex art. 2049 c.c.;

- in sede disciplinare non si può sostenere che la signora [AAA] possa essere direttamente coinvolta in un procedimento riservato a coloro i quali esercitano la professione forense ma essa è il soggetto per mezzo del quale è compiuta la violazione attribuita all'Avv. [RICORRENTE] e la sua dichiarazione va valutata con la premura e il massimo rigore, mediante un controllo intrinseco con riferimento alla personalità della dichiarante ed una verifica estrinseca volta ad esaminare gli altri mezzi probatori acquisiti;
- in relazione alle qualità "intrinseche" della dichiarante, vero è che la qualifica di dipendente dell'incolpato, di per sé sola, non vale ad escludere la sua attendibilità; legittimo è però richiamare la "regola d'esperienza" secondo cui il dipendente di una piccola realtà, quale può essere uno studio legale sia pure articolato, è indotto a rendere dichiarazioni compiacenti verso il dominus;
- esaminando, poi, le dichiarazioni assunte, la documentazione allegata e le corrispondenze scambiate, non si rinviene alcun elemento coincidente e coerente con quanto affermato dalla Signora [AAA];
- tutto, al contrario, induce a ritenere che l'atto di appello non sia stato depositato. L'eventuale inottemperanza da parte del pubblico ufficiale a quanto prescritto dal codice di rito è atto assai grave, soprattutto se si valutino gli irreparabili effetti del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna. Giusto in considerazione di dette conseguenze e, nel caso specifico, del prolungamento per oltre quattro mesi di una sanzione restrittiva della libertà personale (anche se eseguita con misura alternativa), appare piuttosto improbabile e, in ogni caso, immotivata l'assoluta inerzia dell'avv. [RICORRENTE] il quale, se assolutamente certo del deposito dell'atto di appello ed in considerazione all'affermato negligente e grave comportamento della Cancelleria avrebbe dovuto adottare le opportune iniziative a tutela del signor [ESPONENTE];
- poco coerente con la gravità di quanto si afferma essere accaduto ,circa lo smarrimento da parte della Cancelleria di un atto depositato, appare la superficialità e la lentezza delle ricerche effettuate. In ordine, poi, la possibilità di individuare l'addetto di cancelleria che, di fatto, avrebbe ricevuto l'atto la Signora [AAA] ha,infatti, dichiarato: "ho presentato i motivi di_appello al front office della Cancelleria del Tribunale penale di Parma; non ricordo a mani di quale funzionario". Se effettivamente l'incolpato avesse avuto interesse a risolvere il problema del proprio assistito ricercando un atto in effetti depositato, avrebbe potuto

facilmente chiedere al dirigente della cancelleria medesima di verificare quale o quali addetti abbiano ricevuto gli atti in quella giornata;

- dagli atti del giudizio si desume, quindi, che l' appello de quo non è stato depositato.

In data 21 febbraio 2018 l'Avv. [RICORRENTE] impugnava tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di Bologna notificatagli in data 23 gennaio 2018.

Il ricorrente chiede che il CNF, ritenuta contraddittoria, erronea ed ingiusta la decisione emessa dal CDD di Bologna, la annulli.

Secondo la difesa del ricorrente, il CDD di Bologna ha errato nel ritenere la testimonianza resa dalla Sig.ra [AAA], impiegata nello studio dell'Avv. [RICORRENTE], inutilizzabile per incompatibilità della stessa con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma 1, lettera c), del c.p.p. in quanto "persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria".

Si evidenzia, in particolare, in ricorso come, in relazione alla vicenda oggetto del procedimento disciplinare *de quo*, non penda alcun procedimento penale né alcun giudizio civile, risultando, conseguentemente inappropriato il richiamo, da parte del CDD, all'ultimo comma dell'art. 59 della legge n.247 del 2012

L'assenza di vertenze di natura giudiziale, si legge ancora in ricorso, rende incompatibili ed inapplicabili le invocate norme del codice di procedura penale posto che, in assenza di un indagato o di un imputato, non può esistere formalmente un soggetto obbligato per la pena pecuniaria, così come, in assenza di una causa civile, non può essere richiamato il disposto normativo di cui all'art. 2049 del codice civile.

Nella memoria difensiva integrativa, depositata il 22.05.2022, il ricorrente, in via preliminare, invitava il Collegio a verificare, di ufficio, l'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare.

Il ricorso veniva, a seguito della n. 32634 della S.C. a SS.UU. nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2023.

<u>MOTIVI</u>

In via preliminare, occorre affrontare la vicenda sotto il profilo della prescrizione dell'azione disciplinare che è, come noto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale (C.N.F. sent. n. 100 del 5.5.2021).

La vicenda che ci occupa attiene ad un illecito omissivo ad effetto istantaneo, in quanto l'omissione consiste nella mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non può più essere eseguito.

Tenendo, quindi, conto di un recentissimo orientamento giurisprudenziale, (Cass.SS.UU. Sent.n. 32634 del 4 novembre 2022) si rileva, con riguardo alla fattispecie concreta qui in esame, quanto segue:

- la data di commissione dell'illecito contestato all'Avv. [RICORRENTE] coincide con il termine di scadenza per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale Penale di Piacenza del 27.11.2013-7.12.2013 a sua volta coincidente con quella di passaggio in giudicato della sentenza medesima, ovvero il 23 gennaio 2014.
- poiché tale data è successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, troverà applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 56 della vigente legge professionale. Ebbene, a prescindere dagli atti interruttivi posti in essere dal CDD, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 dalla data di commissione dell'illecito, previsto dal comma 3 del suddetto art. 36, si è compiuto in data 23 luglio 2021.

In merito al suddetto termine massimo la S.C.con la sentenza .32634 del 4 novembre 2022, ha statuito che:"Nel nuovo ordinamento professionale forense (L.n. 247/2012) che sotto questo profilo segue criteri di natura penalistica, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art.56,co.1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56 co.3), e cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata ad un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni".

Sulla scorta di quanto osservato, l'azione disciplinare si è prescritta.

La pronunzia sulla prescrizione risulta assorbente rispetto al merito.

<u>P.Q.M.</u>

visto l'art. 37, comma 1 della I. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara prescritta l'azione disciplinare alla data del 23 luglio 2021.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Pizzuto

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 28 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria